

**IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2016/2017**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 Campo d'applicazione, decorrenza e durata**

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2016/2017 a partire dal giorno della sua approvazione da parte dei Revisori dei Conti o in assenza di risposta, a partire dal 30esimo giorno successivo all'invio del contratto ai revisori stessi.
3. Il presente contratto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato in materia, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili.
4. Il contratto può venire integrato o modificato, previa nuova contrattazione, su richiesta di una delle parti. All'inizio di ogni anno scolastico le parti si incontrano per verificare la volontà di confermare o meno le norme in esso contenute.

**ART. 2 Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica**

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti s'incontrano entro 10 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede dell'istituto. La procedura si deve concludere entro 30 giorni.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione.
3. In caso di accordo verrà stilato un protocollo d'intesa. L'accordo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

**TITOLO II**  
**RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI**

**CAPO I – RELAZIONI SINDACALI**

**ART.3 Obiettivi e strumenti**

1. La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti.
2. il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle relative responsabilità persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati.
3. il sistema delle relazioni è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
4. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
  - a) Contrattazione integrativa
  - b) Informazione preventiva
  - c) Informazione successiva
  - d) Interpretazione autentica, come da art. 2
5. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

#### **Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente**

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica i nominativi al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

#### **Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa**

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
  - a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
  - b) attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
  - c) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
  - d) compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
  - e) compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al PTOF (art. 33, co. 2);
  - f) compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
  - g) modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
  - h) indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).
4. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

#### **Art. 6 – Informazione preventiva**

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
  - a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
  - b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
  - c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
  - d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
  - e) utilizzazione dei servizi sociali;
  - f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
  - g) tutte le materie oggetto di contrattazione;

2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009, e cioè:
  - a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
  - b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
  - c) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

#### **Art. 7 – Informazione successiva**

1. Sono materie di informazione successiva:
  - a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
  - b) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

### **CAPO II - DIRITTI SINDACALI**

#### **ART. 8 - Attività sindacale**

1. La RSU ha diritto a:
  - a) comunicare con il personale della scuola;
  - b) l'uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche purché attinenti a problemi sindacali interni;
  - c) l'utilizzo di un armadio per la raccolta del materiale sindacale presso ciascuna sede dell'istituzione scolastica.
2. Le OO.SS. territoriali possono inviare - alla RSU, al proprio rappresentante, all'albo sindacale - comunicazioni e/o materiali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica; sarà cura del DS assicurare il loro recapito.
3. Per motivi di carattere sindacale, alle OO.SS. sono consentiti brevi colloqui per comunicare con il personale durante l'orario di servizio, compatibilmente con gli impegni di lavoro.
4. La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla R.S.U. ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti ed in segreteria.
5. Le OO.SS. e la RSU possono acquisire, all'interno delle scuole, elementi di conoscenza per la loro attività, anche in relazione alla tutela dell'igiene, della sicurezza e alla medicina preventiva, come previsto dal D.L.vo 626/1994.
6. Le OO.SS. e le R.S.U. hanno diritto ad avere appositi albi in ogni sede dell'Istituzione scolastica per affiggere materiale inerente la loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e di lavoro. Le bacheche sono allestite in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola. Alla cura dell'albo provvederanno le OO.SS. e le R.S.U., siglando il materiale esposto e assumendone la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente.
7. Gli atti della Scuola affissi all'albo d'Istituto possono essere liberamente richiesti in copia dalle RSU. Il Dirigente assicura altresì la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato per posta, fax o e-mail alle RSU.

*Handwritten notes and signatures:*  
s  
f  
c  
u  
c

#### **ART. 9 - Assemblee sindacali**

1. Secondo quanto previsto dall'art.8 comma 6 del CCNL, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti della scuola la durata massima è fissata in due ore. Ove invece l'assemblea sia indetta in altra sede del territorio ai dipendenti sarà concesso di volta in volta il tempo necessario per raggiungere la stessa, da scomputarsi dal monte ore annuale.

2. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, così che il personale dirigente, docente ed ATA può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
3. A tutto il personale, docente e ATA, impegnato in orario pomeridiano (tempo prolungato, tempo pieno, attività pomeridiane programmate, corso serale) che abbia dato la propria adesione a partecipare ad una assemblea indetta in orario di servizio antimeridiano è consentito, sempre nella stessa giornata, di recuperare le due ore spese per la partecipazione all'assemblea stessa nelle prime o nelle ultime due ore di servizio.
4. La comunicazione di indizione dell'assemblea in orario di servizio deve avvenire con preavviso di 6 giorni; per le assemblee non in orario di servizio sono sufficienti 3 giorni di preavviso.
5. Il dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario, sia fuori orario di servizio, vengano affisse all'albo nella stessa giornata di ricezione.
6. Il Dirigente scolastico trasmette contestualmente la comunicazione di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con circolari interne della scuola.
7. Secondo quanto previsto dall'art.8 comma 9 lett. B del CCNL, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, il DS stabilirà la permanenza in servizio di n. 1 collaboratore scolastico per assicurare servizi essenziali.
8. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto al comma precedente il DS coinvolgerà il personale su base volontaria; quindi applicherà il criterio della rotazione; in ultima istanza si ricorrerà al sorteggio.
9. La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, del personale in servizio nell'orario dell'Assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. Pertanto i partecipanti non sono tenuti ad apporre firme di presenza durante l'assemblea né ad assolvere ad altri, ulteriori adempimenti.
10. L'informazione alle famiglie e ai docenti non partecipanti sarà fatta entro i due giorni precedenti la data dell'assemblea.

#### **ART. 10 - Permessi sindacali retribuiti**

1. I membri delle RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti. I permessi sindacali possono essere fruiti entro i limiti complessivi di 40 ore annuali (calcolati in base al C.c.n.l. nel quantitativo di mezz'ora per dipendente della scuola), con le modalità e per le finalità previste dal C.C.N.Q. del 07/08/1998 e del C.C.N.Q. del 09/08/2000.
2. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente:
  - dalle segreterie territoriali delle OO.SS. se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
  - direttamente dalla RSU, per la quota di sua spettanza.
3. La comunicazione va resa di norma 48 ore prima dell'utilizzo del permesso.
4. La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.

#### **ART. 11 - Procedure in caso di sciopero e contingenti minimi di personale ATA.**

1. In caso di sciopero indetto nel rispetto delle procedure di cui all'art. 3 dell'allegato al C.C.N.L. 1998-2001 in attuazione della L. 146/90, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro 5 giorni dalla data dello sciopero. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno 3 giorni prima dell'effettuazione dello sciopero comunicherà le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.

2. Durante l'astensione per sciopero, i docenti in servizio, non occupati nelle attività didattiche nelle proprie classi previste dall'orario di servizio del giorno, possono essere utilizzati dal Dirigente per garantire la sola vigilanza sugli alunni presenti a scuola.
3. Ai sensi dell'art.6 del CCNL Scuola 15/03/2001 i contingenti minimi di personale ATA in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica.
4. Secondo quanto stabilito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal CCNL Scuola 15/03/2001 si conviene che in caso di sciopero del personale ATA il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle specifiche situazioni sotto elencate:
  - Svolgimento di esame finale e/o scrutini finali: n. 1 Assistente amministrativo (per l'approntamento degli atti di esame e di scrutinio); n.1 collaboratore scolastico (per la vigilanza e il centralino) per ogni sede di esame;
  - La predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: n.1 Assistente Amministrativo e n.1 collaboratore scolastico.
5. Nel caso si renda necessario attivare la procedura di cui al comma precedente, le unità individuate risulteranno nel computo del personale da considerare in sciopero, ma nei loro confronti non verrà applicata la trattenuta per sciopero.
6. Entro le 48 ore successive il DS consegna alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. di cui in calce al presente protocollo ed invia alla Direzione Scolastica Regionale, per il tramite del CSA, una comunicazione scritta riepilogativa dei partecipanti allo sciopero.

#### **Art. 12 – Referendum**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

### **TITOLO III** **PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

#### **Art. 13 – Collaborazione plurime del personale docente**

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

#### **Art. 14 – Ore eccedenti personale docente per la sostituzione di colleghi temporaneamente assenti**

1. Ogni docente si può rendere volontariamente disponibile per un numero di ore settimanali sino al raggiungimento del numero max di ore settimanali di lezione pari a 24 per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.

#### **Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA**

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo, sentito il DSGA.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
  - a) disponibilità espressa dal personale
  - b) specifica professionalità
  - c) sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
6. L'eventuale orario aggiuntivo (straordinario), cui si farà ricorso in caso di necessità e che dovrà essere sempre preventivamente autorizzato e retribuito nei limiti della programmazione del fondo dell'Istituzione scolastica, sarà effettuato prioritariamente dal personale resosi disponibile all'inizio dell'anno scolastico.
7. L'interessato dichiara la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico del fondo dell'Istituzione scolastica o per il recupero compensativo, da fruirsi compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Istituzione scolastica, e che dovrà privilegiare i periodi di sospensione dell'attività didattica o le chiusure pre-festive o post-festive. Tali giornate di riposo compensativo devono essere usufruite possibilmente entro l'anno scolastico, e comunque entro e non oltre i tre mesi successivi all'anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionamento del servizio.

**TITOLO IV**  
**TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

**CAPO I - NORME GENERALI**

**Art. 16 – Risorse**

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
  - a) stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
  - b) stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
  - c) stanziamento per ore eccedenti -sostituzione colleghi
  - d) indennità di direzione
  - e) stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
  - f) eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
  - g) altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
  - h) eventuali contributi dei genitori
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad **€ 77.611,99** e sono determinate come segue:

	<b>Risorse anno scolastico 2016/2017. (lordo dipendente)</b>
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€. 47.581,24
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€.3.876,41
Incarichi specifici al personale ATA	€.2.437,98
Attività complementari di educazione fisica	€.3.241,31
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato)	€ 0,00
Ore di sostituzione docenti	€.2.892,05
<b>TOTALE</b>	<b>€ 60.028,99</b>
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente)	FIS €. 419,96 Funzioni strumentali €. 0,00 Incarichi specifici €. 0,00 Ore eccedenti + pratica sportiva €. 17.163,04 <b>Totale €. 17.583,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€.77.611,99</b>

**Art. 17 – Finalizzazione delle risorse del FIS**

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

**Art. 18 - Criteri generali per l'impiego delle risorse**

1. Il personale docente ha accesso alla retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento e non di insegnamento sulla base dei criteri di equità e trasparenza e delle priorità stabilite dal Collegio dei docenti.
2. Costituiscono prestazioni aggiuntive le attività svolte dal personale ATA, non necessariamente oltre l'orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, tra quelle previste dal profilo professionale di appartenenza.
3. Le attività aggiuntive sono indicate dalla relativa delibera del Consiglio di Istituto che, salvo modifiche ed integrazioni, resta valida sino alla nuova contrattazione.
4. Le indennità e i compensi al personale docente e ATA possono essere corrisposti:
  - a) in modo forfetario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti; in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione a seguito assenza o altro motivo, il compenso sarà corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione; lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione sull'attività svolta da presentare al termine delle attività,
  - b) in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate; il computo sarà effettuato sulla base di fogli-firma che saranno predisposti dall'istituzione scolastica e la cui compilazione sarà effettuata al termine di ogni attività.
  - c) Al fine di garantire la trasparenza degli atti economici-amministrativi relativi alle indennità e ai compensi corrisposti al personale docente e ATA, questa istituzione scolastica produrrà un prospetto analitico individuale, dal quale si possa evincere per ogni incarico ricoperto le ore che gli sono state riconosciute e il relativo compenso lordo percepito; questo documento sarà a disposizione di ogni dipendente senza che ne debba fare esplicita richiesta a questa Amministrazione.

**Art. 19 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica**

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Per quanto riguarda la ripartizione percentuale e analitica fra personale docente e ATA si stabilisce una suddivisione di massima proporzionale al numero del personale di ciascuna area attribuendo una quota pari al 30% al personale ATA e una quota pari al 70% per il personale docente.
3. A consuntivo, sulla base della documentazione delle attività effettivamente svolte, si dovranno applicare i seguenti criteri:
  - a) Le quote non utilizzate in un' attività possono essere utilizzate in altre facenti parte della stessa AREA per retribuire:
    - attività assolutamente necessarie svolte oltre a quelle previste
    - attività aggiuntive effettivamente svolte ed eccedenti il monte ore previsto ed assegnato a preventivo
  - b) Le quote non utilizzate in un' AREA possono essere utilizzate nell'altra per retribuire attività aggiuntive effettivamente svolte ed eccedenti il monte ore previsto ed assegnato a preventivo.

**Art. 20 - Modalità di assegnazione**

1. L'assegnazione di incarichi e attività aggiuntive di cui al presente accordo dovrà essere effettuato mediante comunicazione scritta nominativa notificata agli interessati, indicando la tipologia dell'incarico e, ove possibile, le modalità e i tempi di svolgimento, le ore massime previste o l'importo lordo spettante.

## **Art. 21 - Attività aggiuntive personale docente retribuite con il fondo dell'istituzione scolastica**

1. Sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito tra le aree di attività di seguito specificate:
  - a. supporto alle attività organizzative (collaboratori del dirigente, comm. orario, comm. formazione classi, commissione ecc.);
  - b. supporto alla didattica (coordinatori di classe e vice, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, commissione POF e regolamenti, gruppi di lavoro e di progetto ecc.);
  - c. supporto all'organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile integrazione DSA e disabili, commissione CIC ed educazione alla salute, commissione viaggi d'istruzione, ecc.);
  - d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare;
  - e. attività d'insegnamento (corsi di recupero, corsi di approfondimento, sportelli didattici);

A consuntivo, nel caso in cui risultino quote non utilizzate, ai docenti accompagnatori nei viaggi d'istruzione che usufruiscono di mezza pensione, poiché la nota del Ministero del Tesoro del 14/5/1999, prot. 205876, ha escluso la possibilità del rimborso del costo dell'eventuale secondo pasto, si concorda di liquidare un compenso forfetario pari a 2 h di attività funzionali all'insegnamento per ogni giornata intera (superiore a 12 ore). Nel caso in cui le risorse effettivamente disponibili a consuntivo non permettano di retribuire secondo questo criterio, il compenso verrà suddiviso equamente in proporzione ai giorni di durata del viaggio.

## **Art. 22 – Compenso ai collaboratori del dirigente**

1. Per retribuire il lavoro svolto del collaboratore del D.S. è fissato un compenso forfetario complessivo pari a € 1.172,50.
2. La sostituzione del dirigente assente prevede un compenso forfetario pari a un'ora al giorno di attività aggiuntiva di non insegnamento.

## **Art.23 - Funzioni strumentali al POF**

1. Le funzioni strumentali sono identificate ed attribuite dal Collegio Docenti, in coerenza con il P.O.F. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 comma 2 del CCNL, in attuazione della delibera del Collegio dei Docenti e coerentemente con il POF, ai docenti titolari di funzioni strumentali, vengono attribuite le risorse all'uopo destinate, ai sensi dell'accordo nazionale tra M.P.I e organizzazioni sindacali del 18.11.09, equamente divise tra i docenti incaricati della funzione. Il pagamento delle funzioni sarà predisposto dall'Ufficio di segreteria entro il 31 agosto dell'anno di riferimento.

N° Incarichi	Importo Lordo Dipendente	Importo Lordo Stato
5	€ 775,28	€ 1.028.80
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.876,40</b>	<b>€ 5.143,98</b>

2. In caso di mancato svolgimento dell'incarico, in seguito ad assenza dal servizio per un periodo superiore a due mesi, si concorda di attribuire il compenso spettante in proporzione al periodo di effettivo espletamento della funzione e di erogare la differenza o al dipendente che ha eventualmente sostituito nell'incarico il collega in congedo, ovvero redistribuendo la differenza del compenso tra i destinatari delle altre funzioni strumentali.

## **Art. 24 - Attività aggiuntive personale ATA retribuite con il fondo dell'istituzione scolastica**

1. Sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale ATA è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
  - a. elaborazione ed attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità didattica, organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica;
  - b. attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, scuola-lavoro, reinserimento scolastico, tossicodipendenza);

- c. prestazioni aggiuntive necessarie per garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;
  - d. attività intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi;
  - e. prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della eventuale sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti e dal presente contratto di istituto.
2. Le attività aggiuntive di cui al presente articolo, quantificate per unità orarie, saranno retribuite con il Fondo di Istituto.
  3. La comunicazione di servizio relativa alla prestazione di attività aggiuntive, che si configura come straordinario, dovrà essere notificata all'interessato da parte del D.S.G.A. almeno un giorno prima del servizio da effettuare.
  4. Viste le disponibilità finanziarie, salvo eventuali economie a consuntivo, le ore di attività aggiuntive da straordinario eventualmente cumulate in modo da coprire una o più giornate lavorative potranno essere compensate con ore o giornate libere da fruire preferibilmente entro il mese successivo o nei periodi di sospensione dell'attività didattica e, comunque, non oltre il termine dell'anno scolastico.

#### Art. 25 - Direttore Dei Servizi

1. Successivamente a quanto stabilito dalla sequenza contrattuale del personale ATA, siglata in data 25.07.2008, non è previsto l'accesso ai fondi F.I.S. da parte del Direttore S.G.A. se non per la quota variabile dell'Indennità di Amministrazione. Per tutti i progetti, qualora il finanziamento non preveda compensi specifici per il D.S.G.A., si dovrà prevedere, in fase di realizzazione del piano finanziario, una quota compresa tra il 3 e il 5% del finanziamento, in relazione alla complessità del progetto, da destinare al D.S.G.A. quale quota per la gestione amministrativa.

#### Art. 26 - Incarichi specifici e posizioni economiche (seq. Contrattuale ATA 25.07.09) assegnazione, modalità, criteri e compensi

1. Il presente contratto integrativo definisce l'organizzazione del lavoro per lo svolgimento dei compiti e delle mansioni, necessaria a garantire la funzionalità dell'istituzione scolastica, compresa la sostituzione del D.S.G.A.. Per il perseguimento di tali finalità è utilizzato sia il personale individuato quale titolare della 1° posizione economica sia quello destinatario degli incarichi specifici.
2. Il Dirigente Scolastico, su proposta del D.S.G.A., individua gli incarichi specifici come necessari ai fini del miglioramento dell'offerta formativa e per tanto retribuibili. Il D.S. attribuirà gli incarichi con decreto affisso all'albo della scuola, previa acquisizione delle dichiarazioni scritte di disponibilità da parte del personale interessato e prioritariamente al personale con contratto a tempo indeterminato, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - Partecipazione a corsi di formazione specifici
  - Esperienza pregressa maturata nell'ambito di incarichi uguali o simili negli anni precedenti
  - Titolo di studio superiore al titolo di accesso previsto per i singoli profili
  - Disponibilità individuale a ricoprire tali incarichi
 In assenza dei requisiti suddetti prevale l'anzianità di servizio.
3. Il presente contratto dà atto che le funzioni da espletare, per ogni profilo professionale, da parte dei beneficiari della 1° e 2° **posizione economica** sono quelle di seguito indicate:

#### COLLABORATORI SCOLASTICI

n. 1 Attività di collaborazione con la Dirigenza e la segreteria (1° P.E.)

#### ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

n. 1 Collaborazione e sostituzione D.S.G.A. (2° P.E.)

#### ASSISTENTI TECNICI

n. 1 Supporto informatico gestione sistema mastercom (2° P.E.)  
n. 1 Gestione laboratori fisica/chimica (2° P.E.)

4. Il presente contratto integrativo dà atto che gli **incarichi specifici**, per ogni profilo professionale, sono quelli di seguito indicati:

#### ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

n. 2 Incarico per gestione libri in comodato d'uso n. 1 incarico per segreteria digitale
---

#### COLLABORATORI SCOLASTICI

n. 1 Supporto alunni diversamente abili n. 2 Attività di collaborazione con la Dirigenza e la segreteria
---

I compensi spettanti per gli incarichi specifici sono così determinati:

- Per l'incarico A.A. € 400,00/540,00
- Per l'incarico C.S. € 360,00

5. L'incarico di sostituzione del DSGA verrà assegnato all'A.A. titolare della 2° posizione economica.
6. Il personale incaricato dell'incarico specifico elaborerà unitamente al D.S.G.A. il progetto di lavoro tenendo conto dei compiti previsti. La liquidazione delle competenze sarà predisposta dal D.S.G.A., previa verifica finale delle attività svolte.
7. In caso di mancato svolgimento dell'incarico, in seguito ad assenza dal servizio per un periodo continuato superiore a due mesi, si concorda di attribuire il compenso spettante in proporzione al periodo di effettivo espletamento della funzione e di erogare la differenza al dipendente che ha eventualmente sostituito nell'incarico il collega in congedo, individuato quale primo escluso tra coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità ai sensi del comma 2 del presente articolo.

#### Art. 27 - Variazioni della situazione

1. Il presente piano può essere integrato in corso d'anno in conseguenza di esigenze/attività/finanziamenti non previsti.
2. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente contratto ne sarà data immediata comunicazione alle RSU e alle OO. SS. e su di essi sarà effettuata la contrattazione.

#### Art. 28 - Utilizzo risorse di progetti speciali

1. Per quanto riguarda l'utilizzo di ulteriori risorse derivanti da finanziamenti di EE.LL., privati o altro all'interno di specifici progetti, si concordano i seguenti criteri:
  - a. la partecipazione del personale interno alla scuola deve avvenire con carattere di priorità, sulla base e della disponibilità individuale e delle competenze specificatamente richieste;
  - b. in assenza delle condizioni previste al precedente comma a) si ricorrerà a personale interno all'amministrazione e quindi all'utilizzo di professionalità esterne;
  - c. per garantire comunque criteri di equità e trasparenza si concorda che sarà cura del dirigente scolastico provvedere ad acquisire, attraverso il coinvolgimento del personale docente ed ATA in servizio, le effettive disponibilità in modo da assicurare per quanto possibile il principio dell'alternanza all'interno delle attività previste nei progetti in discorso.

### TITOLO V

#### ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

#### Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto:

- di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
- di essere consultato preventivamente in ordine all'organizzazione dell'attività di prevenzione all'interno dell'istituzione scolastica;
- di essere consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori in merito alla sicurezza;
- a 32 ore di formazione in orario di servizio;

- a eventuali ore di permesso retribuito per espletare la propria funzione fino a un massimo di 40 ore annue; tali ore sono aggiuntive alle ore di permesso per le RSU;
- di accedere liberamente ai luoghi di lavoro di pertinenza dell'istituto segnalando preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare.

#### **Art. 30 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

#### **Art. 31 - Le figure sensibili**

1. Al fine di assicurare compiuta attuazione, forme di partecipazione e collaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e sicurezza il Dirigente Scolastico sceglie, nomina ed impegna le figure sensibili presenti nell'Istituto nelle attività relative alla sicurezza suoi luoghi di lavoro.
2. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
  - a. addetto al primo soccorso
  - b. addetto al primo intervento sulla fiamma
3. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
4. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

### **TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 32 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre a quelle previste e senza che vi sia la necessaria copertura finanziaria, si procederà alla revisione del piano delle attività attraverso la diminuzione degli impegni di spesa già previsti.

#### **Art. 33 – Natura premiale della retribuzione accessoria**


1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 70 % di quanto previsto inizialmente.



#### **Art.34 - Limiti e durata dell'accordo**

1. Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di istituto relativamente all'impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo dell'istituzione scolastica e ad ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta, che venga parzialmente e totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o quant'altro al personale in servizio.
2. Il presente accordo ha validità per l'anno scolastico 2016/2017.

3. Le parti si accordano di aggiornare la parte economica in data da stabilirsi, quando in possesso delle informazioni necessarie a quantificare le risorse finanziarie da parte dell'Amministrazione centrale.

Olbia, 29/05/2017

Il dirigente scolastico  
  
\_\_\_\_\_

I rappresentanti della RSU  
  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Le organizzazioni sindacali  
CGIL \_\_\_\_\_  
CISL \_\_\_\_\_  
UIL \_\_\_\_\_  
SNALS \_\_\_\_\_  
GILDA \_\_\_\_\_

**LICEO CLASSICO "A. GRAMSCI" OLBIA**  
**F.I.S. Docenti A.S. 2016/17**

<b>FUNZIONI/COMMISSIONI/REFERENTI</b>		
<b>SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO</b>	<b>n. figure coinvolte</b>	<b>Totale ore</b>
Collaboratori DS	1	67
Referenti area	5	35
Referenti dipartimenti disciplinari	13	65
Coordinatori di classe	7 V anno 31 I-IV anno	126 465
Responsabili laboratori	4	16
Responsabile Biblioteca	1	14
Responsabili gestione sito web	2	38
Animatore digitale	1	28
Team digitale	3	57
Commissione elettorale	2	38
NIV (Nucleo interno di valutazione)	5	70
Commissione PTOF	2	46
Tutor docenti neo assunti	3	27
Commissione continuità e accoglienza	28	252
Referente BES	1	28
Commissione Benessere (Educazione alla salute, GLI, GLH)	5	15
Commissione estero (gemellaggi, stage linguistici, Erasmus+, doppio diploma, anno estero)	6	54
Referente attività linguaggi NVMM (cinema, teatro, multimedialità)	1	9
Referente INVALSI	1	14
<b>PROGETTO/EVENTO</b>		
PLS	1	14
Olimpiadi (scienze, matematica, grammatica, etc.)	6	54
Esabac	6	84
Repubblic@scuola, quotidiano in classe	1	14
Book in progress	1	14
MUN	3	27
UNISCO	2	18
Progetto Lampedusa	3	42
Dalle aule parlamentari alle aule di scuola	1	14
totale		1745


ALLEGATO AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Allegato B

<b>FONDO D'ISTITUTO 2016/17</b>	
<b>A.T.A.</b>	
<b>ATTIVITA'</b>	<b>N° ORE</b>
<b>Collaboratori Scolastici</b>	
Sostituzione colleghi assenti	250
Incarichi di supporto didattico e organizzativo	110
Manutenzione	34
Straordinario	
<b>TOTALE ORE AGGIUNTIVE COLL. SCOLASTICI</b>	<b>394</b>
<b>Assistenti Amministrativi</b>	
Sostituzione colleghi assenti	100
Supporto amm.vo progetti didattici	200
Segreteria digitale	200
<b>TOTALE ORE AGGIUNTIVE ASS.TI AMM.VI</b>	<b>500</b>
<b>Assistenti tecnici</b>	
Sostituzione colleghi assenti	30
Manutenzione straordinaria	
Gestione aula magna	30
<b>TOTALE ORE AGGIUNTIVE ASS.TI TECNICI</b>	<b>60</b>

Incarichi specifici A.S. 2016/17

Incarichi specifici collaboratori scolastici	<b>Quota individuale</b>	<b>Totale</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• n° 1 Supporto alunni diversamente abili</li> <li>• n° 2 Attivita' di collaborazione con la Dirigenza e la segreteria</li> </ul>	<b>360,00</b>	<b>1.080,00</b>
Incarichi specifici assistenti amm.vi	<b>Quota individuale</b>	<b>Totale</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• n° 2 Gestione libri in comodato d'uso</li> <li>• n° 1 Segreteria Digitale</li> </ul>	<b>2 x 400,00</b> <b>1 x 540,00</b>	<b>800,00</b> <b>540,00</b>

Incarichi 1° E 2° posizione economica

Incarichi collaboratori scolastici	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivita' di collaborazione con la Dirigenza e la segreteria</li> </ul>	
Incarichi assistenti amm.vi	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collaborazione e sostituzione D.S.G.A.</li> </ul>	
Incarichi assistenti tecnici	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto informatico gestione sistema Mastercom</li> <li>• Gestione laboratori/fisica/chimica</li> </ul>	

*Handwritten signature and initials*